

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle convergenti valutazioni espresse in occasione del rinnovo del c.c.n.l., Vi confermiamo che, per la vigenza del contratto stesso, trova applicazione quanto segue:

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli schemi di orario di cui ai punti 14 e seguenti dell'art. 9 del vigente contratto, nei settori operativi collegati all'esercizio (esazione, viabilità e centro radio informativo, impianti), le cui attività già si svolgano su sette giorni, l'attivazione di contratti di lavoro a tempo pieno avverrà attraverso l'utilizzo dei predetti schemi. Nell'ambito di ciascuna unità produttiva il personale operante con lo schema 4 - 2 o equivalente non si attesterà al di sotto del 65% dell'organico a tempo pieno ed indeterminato necessario, con distinto riferimento ai tre settori sopraindicati (esazione, viabilità e centro radio informativo, impianti). Qualora motivate esigenze comportino la necessità di una attestazione inferiore alla percentuale di cui sopra, questa costituirà oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
2. Nelle nuove attività, intendendosi per tali quelle oggi non ancora esplicitate nelle specifiche unità produttive, che si svolgano con una copertura su sette giorni, l'applicazione degli schemi di orario di cui ai punti 14 e seguenti dell'art. 9 avverrà con un presidio articolato con il 4 - 2 o equivalente.
3. In tale fattispecie, in caso di mobilità orizzontale, si terrà prioritariamente conto delle richieste avanzate dal personale impiegato in turni continui ed avvicendati secondo gli schemi di orario in essere, che abbia i requisiti necessari; allo stesso verranno mantenuti gli stessi schemi di orario.
4. Qualora le disponibilità espresse dal personale di cui al capoverso precedente non risultino sufficienti a garantire il 65% dell'organico a tempo pieno e indeterminato necessario, verrà attivato un confronto tra le parti per l'individuazione delle soluzioni da adottare.

Roma, 15 luglio 2005

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle intese intercorse il 21 dicembre 1990, Vi significhiamo che nel caso in cui la prestazione in turno spezzato del personale turnista in turni continui e avvicendati preveda un intervallo tra le due soluzioni superiore a tre ore, lo stesso non potrà risultare inferiore a quattro ore.

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 punto 12 del c.c.n.l. 15 luglio 2005, Vi confermiamo che in alternativa all'importo in cifra di cui al medesimo punto 12 il lavoratore potrà optare per un permesso pari ad un'ora e venti minuti da godere anche per due quote massime di quattro ore avuto riguardo alle esigenze del servizio.

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese intercorse e sulla base di quanto attuato sino ad oggi, Vi significhiamo che nei casi in cui questa Società, in relazione alle esigenze aziendali, dovesse provvedere alla copertura di posti di lavoro comportanti l'inquadramento tra i livelli C1 e B compresi, darà la precedenza nella copertura dei posti disponibili, a parità di condizioni in graduatoria con i candidati esterni, al personale in servizio, fatte salve le specifiche disposizioni di cui al punto 11 e punto 12, 4° comma dell'art. 3 del c.c.n.l. 16 febbraio 2000.

A tal fine la Direzione Aziendale renderà noto, con comunicazione di servizio, l'avvio della selezione, indicando i requisiti necessari per partecipare e le materie su cui viene effettuata ed il numero dei posti da coprire.

I dipendenti in possesso dei requisiti richiesti potranno far pervenire la loro domanda entro 15 giorni dall'affissione della comunicazione di servizio alla Direzione Generale che, dopo l'esame della domanda stessa, darà una risposta scritta ai singoli interessati.

Il dipendente la cui domanda non abbia avuto esito positivo potrà avere ulteriori chiarimenti rivolgendosi alla Direzione, personalmente o tramite la R.S.U..

La procedura di cui sopra non si applica nei casi di assunzione obbligatoria derivante da disposizioni di legge nonché nei casi di reimpiego di personale esuberante. Non si applicherà, inoltre, nei casi di eventuale reimpiego di personale infortunato o con gravi postumi di malattia e che, per detti motivi, non possa più svolgere le mansioni precedentemente affidate.

La procedura, inoltre, non sarà applicata nel caso di vacanza o di nuova istituzione di posti comportanti l'espletamento di mansioni da svolgere in stretta dipendenza dalla Presidenza e/o dalla Direzione della Società, in considerazione di particolari requisiti di fiduciarità e di riservatezza che ad esse sono attribuiti.

I criteri di applicazione e la relativa procedura sono contenuti in allegato.

Quanto contenuto nella presente rimane in vigore sino alla scadenza del vigente contratto.

Distinti saluti.

Autostrade
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Allegato

CRITERI E PROCEDURE PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI

1. *Ambito di applicabilità*

La procedura per la copertura di posti vacanti – finalizzata a garantire al personale uno sviluppo di carriera – si riferisce ai movimenti di personale che comportino contrattualmente una promozione. Restano, pertanto, esclusi tutti i movimenti di personale effettuati a pari livello di inquadramento per coprire posti vacanti o di nuova istituzione.

2. *Limiti territoriali di applicazione*

- selezioni a livello di unità produttiva (intendendosi per tale: ciascuna Direzione di Tronco, gli Uffici di Direzione Generale – Firenze, gli Uffici di Direzione Generale – Roma): per le posizioni dal livello C1 al livello B incluso;
- selezione a livello nazionale: per le posizioni di livello B1 e B qualora le selezioni a livello di unità produttiva abbiano dato esito negativo.

3. *Individuazione del posto vacante*

Per posto vacante deve intendersi quello che resta da coprire dopo l'esame e l'eventuale effettuazione di movimenti interni con personale di pari livello di inquadramento.

4. *Accesso alle selezioni*

I dipendenti che intendano partecipare alle singole selezioni devono:

- risultare in servizio ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle relative comunicazioni di servizio;
- risultare inquadrati nei due livelli immediatamente inferiori a quello del posto da coprire, ad eccezione dei casi nei quali venga richiesto come requisito essenziale il titolo di studio superiore a quello di scuola media inferiore o corso equipollente.

Costituiscono motivo di impedimento per la partecipazione alla selezione:

- a) essere risultato inidoneo, nei 12 mesi precedenti, a selezione interna per analoga mansione o a 5 selezioni nei 5 anni precedenti;
- b) trovarsi in periodo di mutamento mansioni a seguito di esito positivo di precedente o concomitante selezione interna;
- c) l'aver ottenuto nei 12 mesi precedenti, il passaggio definitivo a nuova mansione a seguito di selezione interna.

5. *Criteri di priorità*

Al termine della selezione, qualora tra gli idonei, due o più candidati dovessero risultare alla pari, la copertura del posto vacante avverrà applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) l'appartenenza al medesimo settore di attività;
- b) superiore livello di inquadramento;
- c) effettiva maggiore anzianità di servizio.

6. *Esito della selezione*

La Società renderà noto, con apposita comunicazione, l'esito della selezione.

7. *Partecipazione alla selezione*

Al lavoratore che partecipa ad una selezione interna viene concesso un permesso retribuito tale da coprire anche il tempo necessario per il raggiungimento della sede ove si svolge la selezione ed il ritorno.

Verrà concesso al lavoratore un rimborso spese viaggio nelle misure previste al punto 1, lettera a) dell'art. 30.

Verrà, inoltre, concesso al lavoratore un rimborso spese forfettizzato come stabilito al punto 1, lettera b) dell'art. 30.

8. *Periodo di mutamento temporaneo di mansioni*

Il dipendente indicato nella comunicazione di cui al comma precedente viene ammesso ad effettuare un periodo di mutamento temporaneo di mansioni (secondo la normativa di cui all'art. 21 del c.c.n.l.) per l'accertamento dell'idoneità specifica. Il dipendente che non sia in grado di prendere servizio (fatto salvo il caso di malattia o di infortunio sul lavoro) decade dalla idoneità conseguita.

Il periodo di mutamento mansioni può essere interrotto in qualsiasi momento sia per l'assegnazione definitiva alla nuova mansione, sia – in caso di inidoneità – per il reinserimento nella mansione di provenienza. Per il personale risultato idoneo ma che per la mancanza di posti non sia ammesso al periodo di mutamento mansioni, la dichiarata idoneità rimane valida per un periodo di 6 mesi durante il quale, in caso di nuove esigenze di copertura di analoghe posizioni di lavoro aventi il medesimo contenuto professionale, non si effettuerà una selezione, ma si farà ricorso al personale idoneo di cui sopra seguendo la graduatoria.

Personale a tempo parziale

9. In caso di esito positivo di mutamento temporaneo di mansioni il passaggio a tempo pieno produce i suoi effetti contrattuali dall'assegnazione definitiva.

* * *

Qualora la Società – in attesa di effettuare la copertura del posto vacante – disponga un mutamento di mansioni, a quest'ultimo non può essere ammessa la stessa persona per più di due mesi e mezzo.

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Facciamo seguito all'avvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per confermarVi alcuni affidamenti verbali ed alcuni chiarimenti fornitiVi in tale occasione, in merito a:

Orario di lavoro flessibile per il personale non turnista

Con riferimento a quanto stabilito nel c.c.n.l. presso tutte le Direzioni della Società potrà essere attuata – dietro esame congiunto con le R.S.U. una distribuzione flessibile dell'orario di lavoro giornaliero con le seguenti modalità:

- a) l'entrata può avvenire nell'arco di tempo di un'ora e, comunque, in ogni caso non oltre le ore 9;
- b) il dipendente può scegliere, per periodi di 6 mesi, la misura dell'intervallo con scaglioni di mezz'ora e, comunque, per un tempo non superiore a un'ora e mezza;
- c) tenuto conto dell'obbligo di realizzare sempre 8 ore di lavoro giornaliero, l'orario di uscita sarà subordinato all'ora di entrata ed alla durata dell'intervallo prescelto;
- d) il dipendente che arriva dopo l'orario massimo d'entrata ed oltre il limite di orario derivante dall'intervallo prescelto viene considerato in ritardo; per tutto il personale, di qualsiasi livello di inquadramento, deve effettuare ad ogni entrata ed uscita la timbratura del cartellino orologio.

La determinazione degli orari di entrata e di intervallo avviene, per ogni singola unità produttiva mediante consultazione tra Direzione Aziendale e R.S.U. locali.

E' escluso dall'applicazione dell'orario flessibile il seguente personale:

- Autisti;
- Addetto manutenzione palazzi;
- Personale dei posti manutenzione;
- Corriere (nei giorni di raccolta);
- Capi rimessa.

Per quel che concerne il personale con mansioni di "addetto alla rimessa" o le cui prestazioni siano collegate con il personale delle banche per le operazioni di conta, l'eventuale esclusione dall'effettuazione dell'orario flessibile viene esaminata congiuntamente tra Direzione Aziendale e R.S.U. in relazione alle esigenze locali.

In relazione alla inderogabile necessità di garantire il funzionamento di alcuni settori di attività, il personale addottovi (ad es. centralinisti, addetti alle portinerie, fattorini) non potrà usufruire della flessibilità quando il turno di servizio assegnatogli comporti l'effettuazione della prestazione ad ore prestabilite.

Orari sfalsati per il personale non turnista

A fronte dell'assegnazione del turno-orario sfalsato, sulla base dell'art. 48, Relazioni a livello di unità produttiva, lettera C), sub b) l'Azienda corrisponderà al personale interessato, in aggiunta alla normale retribuzione e per ogni giorno di effettiva prestazione in orario sfalsato, un importo pari al 15% di 1/26 del minimo tabellare. Tale importo non avrà alcun riflesso su tutti gli istituti contrattuali.

Gli eventuali diversi orari dovranno essere comunicati al personale interessato all'inizio di ogni mese.

Orario di lavoro per il personale turnista di cui all'art. 9 punto 4

A richiesta delle R.S.U., potrà essere esaminata da parte delle Direzioni di Tronco la possibilità di una articolazione della turnazione diversa da quella 4-2 (3-1; 3-2 oppure 2-1), ferma rimanendo, comunque, la durata settimanale della prestazione contrattualmente prevista per il personale cui si applica la turnazione 4-2. Una diversa articolazione della turnazione 4-2 è applicata per il personale del Centro di Calcolo della DG/Firenze.

Richiamo in servizio personale dei Posti di Manutenzione e Impianti

Al Personale dei Posti di Manutenzione e degli Impianti che sia richiamato in servizio verrà corrisposto, oltre a quanto previsto dal punto 13 dell'art. 11, il rimborso spese percorrenze chilometriche ed un'ora di viaggio a quota oraria normale (indipendentemente dalla distanza percorsa).

Detto trattamento non compete nel caso in cui la prestazione venga richiesta per l'intera giornata del sabato o della domenica o di un giorno festivo e sia stata comunicata all'interessato con almeno 48 ore di anticipo.

Permessi retribuiti

Vi informiamo che, anche per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro rinnovato in data 15 luglio 2005, la Società accorderà – su richiesta dei singoli lavoratori e tenuto conto delle esigenze di servizio – due giornate di permesso retribuito l'anno.

Detti permessi, per il personale di cui all'art. 9 punto 14, sono stabiliti nella misura complessiva di 16 ore annue, ferme restando le relative modalità di concessione.

Resta inteso che detti permessi, così come per il passato, non potranno essere agganciati a periodi di ferie o malattia.

Norme per la partecipazione alle assemblee del personale turnista

Al personale turnista che per la partecipazione alle assemblee fuori orario di lavoro debba servirsi del mezzo proprio, viene corrisposto un concorso spese percorrenze nella misura di lire 100 a Km, per un raggio massimo di 50 Km (per un totale, quindi, di Km 100 tra andata e ritorno).

Premio laurea o diploma ai lavoratori studenti

Ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che conseguono, per la prima volta, il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea verrà corrisposto un premio “una tantum” rispettivamente di € 129,11 e € 258,23 a presentazione della relativa certificazione da inoltrare entro sei mesi dal conseguimento del titolo.

* * *

Quanto contenuto nella presente rimane in vigore fino alla scadenza del vigente contratto.

Distinti saluti.

Autostrade
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Mensa

Con decorrenza dal 1° aprile 1974 ai lavoratori che beneficiano del servizio di mensa viene garantito il congelamento della quota a loro carico nella misura in atto alla data del 22 maggio 1974.

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese raggiunte in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, Vi comunichiamo che, nella valutazione delle domande di trasferimento relative al solo personale di esazione, che deve essere correlata con le norme relative al passaggio da part-time a tempo pieno, verrà dato un particolare apprezzamento alle domande presentate da personale con maggiore anzianità aziendale e/o con maggiori carichi familiari che devono risultare già pervenute alla Direzione competente precedentemente alla necessità di copertura del posto vacante.

Si conviene, inoltre, di esaminare con le O.S.L. stipulanti nel periodo di vigenza del c.c.n.l. la possibilità di individuare eventuali criteri per i trasferimenti a domanda tra diverse unità produttive nell'ambito delle figure per le quali si applica la normativa per le selezioni interne.

Autostrade
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Roma, 21 dicembre 1990

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese intercorse in occasione del rinnovo contrattuale 4 aprile 1995, Vi confermiamo che al personale a tempo parziale assunto precedentemente alla data del 4 aprile 1995 ai fini del computo del premio di produttività in caso di ferie viene garantito un trattamento economico complessivo pari a 20 quote o quello maggiore in relazione allo scaglione di ferie di appartenenza. L'eventuale differenza con quanto percepito a tale titolo nel corso dell'anno verrà corrisposta unitamente a quanto previsto al comma 3 del punto 18 dell'art. 29 del c.c.n.l..

Autostrade
Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.

Lettera da Società Autostrade alle O.S.L.

Con riferimento alle intese intercorse in occasione dell'accordo di rinnovo contrattuale 4 aprile 1995 Vi confermiamo che le ore viaggio – di cui al 2° comma del punto 5 dell'art. 30 – qualora effettuate in giornate di riposo compensativo o di legge, verranno retribuite, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, a quote orarie intere.

